

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 571

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1994

Norme integrative alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482

ONOREVOLI SENATORI. - Il seguente disegno di legge recante norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 482, «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private», rappresenta un primo e indispensabile passo verso la completa riforma della suddetta legge, e nel contempo fornisce ai cittadini gli strumenti necessari per vigilare sull'amministrazione pubblica e verificare la trasparenza delle azioni amministrative, riguardanti il delicato impegno di consentire l'esercizio del diritto al lavoro dei disabili.

Per i suddetti motivi si sono individuate e affidate competenze di controllo ai prefetti e alla Corte dei conti (articolo 1), si impegnano gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a pubblicizzare sia gli elenchi degli iscritti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio che

le denunce semestrali delle aziende private e degli enti pubblici, soggetti all'obbligo di assunzione (articolo 2), si individuano specifiche sanzioni per gli enti pubblici inadempienti (articolo 3).

Questi tre articoli possono costituire una significativa anticipazione della riforma globale della disciplina del collocamento obbligatorio perchè, da una parte, inducono gli enti pubblici a smettere di evadere impunemente la legge n. 482 del 1968, poichè la pubblicazione degli elenchi e delle denunce da parte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione può diventare importante deterrente contro le assunzioni clientelari e, dall'altra, eliminano l'alibi che molto spesso adducono le aziende private, le quali sostengono che l'evasione è più consistente nel comparto pubblico che in quello privato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Competenze dei prefetti e
della Corte dei conti)*

1. Alla legge 2 Aprile 1968, n. 482, recante disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, ai precedenti commi, al prefetto è attribuito il potere di controllo sostitutivo nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, delle aziende municipalizzate nonché delle amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa aventi sede nella provincia. A tal fine, il prefetto, ricevuti i prospetti di cui all'articolo 22, qualora, dopo avere inoltrato richiesta di chiarimenti all'ufficio interessato, riscontri il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, acquisisce il parere della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 17 e dispone in via sostitutiva, con proprio decreto, l'assunzione obbligatoria»;

b) all'articolo 17, primo comma, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) esprimere il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, quinto comma, ai fini dell'emanazione del decreto prefettizio di assunzione obbligatoria ivi previsto»;

c) al primo comma dell'articolo 22, dopo le parole: «ad inviare» sono inserite le seguenti: «alla Corte dei conti ed»;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) all'articolo 22, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«La Corte dei conti riferisce al Parlamento, in sede di relazione annuale, circa l'attuazione della presente legge esponendo, per ciascuna amministrazione e non per ciascuna categoria, il numero dei posti in organico e non, i posti riservati agli aventi diritto, il numero di posti ancora disponibili nonché quello dei posti che saranno presumibilmente da coprire, l'anno successivo, con invalidi od altri aventi diritto al collocamento obbligatorio»;

e) al secondo comma dell'articolo 22, dopo le parole: «di cui sopra» sono inserite le seguenti: «al prefetto e».

Art. 2.

(Trasparenza amministrativa degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione)

1. Gli elenchi degli iscritti alle liste speciali del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e i prospetti relativi alle denunce delle aziende private di cui all'articolo 21 e degli enti pubblici di cui all'articolo 22 della medesima legge, sono pubblici.

2. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, al fine di rendere effettivo e concreto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al comma 1, li pubblicizzano mediante affissione nelle loro sedi, negli spazi aperti al pubblico e ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art 3.

(Sanzioni per gli enti pubblici)

1. Per i pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio delle amministrazioni dello Stato, di aziende ed enti pubblici soggetti all'obbligo di assunzione delle categorie

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

protette, disciplinato dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che ritardano o omettono di rispettare le disposizioni della legge predetta, si applicano le norme previste dall'articolo 328 del codice penale.